

**SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE COLLEGIO DELLE OSTETRICHE DI VARESE  
NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

INDICE:

ART. 1	OGGETTO DEL CONTRATTO
ART. 2	DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO
ART. 3	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
ART. 4	CONDOTTA DEL PROFESSIONISTA
ART. 5	CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
ART. 6	FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
ART. 7	RESPONSABILITA' PER DANNI
ART. 8	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA
ART. 9	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
ART. 10	INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 11	RECESSO
ART. 12	OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO E RESPONSABILITA' DEL CONSULENTE
ART. 13	OBBLIGO DEL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA
ART. 14	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 15	FORO COMPETENTE
ART. 16	NORME SULLA PRIVACY
ART. 17	SPESE CONTRATTUALI

**PREMESSA**

Il Collegio Provinciale delle Ostetriche di Varese, a seguito di delibera a contrarre del 23 FEBBRAIO 2018, ha affidato all'Avv. Cosimo Maggiore in rappresentanza dello Studio Legale Papotti -Mastro e Associati il servizio di assistenza e consulenza legale alle condizioni di seguito indicate.

La dott.ssa Clara Magnoli, nata a Gallarate, il 07/08/1962 nella qualità di Presidente del Collegio delle Ostetriche di Varese, con sede in Varese, via dei Campigli n. 5, C. F. MGNCLR62M47D869Q, tel 0332 285672 e fax 0332 311857, email: collegioostetricheva@libero.it; Pec mail: segreteria@pec.collegioostetrichevarese.it:  
di seguito denominato “**Collegio**”

E

l'Avv. Cosimo Maggiore, nato a Brindisi (BR) il 10.02.1974, C.F. MGGCSM74BIOBI80V, residente in Corso Montecucco n. 84, in qualità di socio dello Studio Legale Papotti -Mastro e Associati, P. Iva: 08774490018, via Castellamonte n. 1, Torino, tel. 0115626060; fax: 0115623232; e-mail: [maggiore@studiopapotti.it](mailto:maggiore@studiopapotti.it), pec: [cosimomaggiore@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:cosimomaggiore@pec.ordineavvocatitorino.it); iscritto all'Ordine degli Avvocati di Torino, in data 26.05.2008 con il n. 6195, di seguito denominato “**Consulente**”,

convengono e stipulano il presente contratto di consulenza.

---

---

## **ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

L'oggetto del contratto è *"l'assistenza legale al Collegio delle Ostetriche di Varese nel disciplinare nei confronti dell'ostetrica C. C."*.

## **ARTICOLO 2 - DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO**

L'incarico ha durata corrispondente all'esaurimento del procedimento disciplinare avanti al Collegio delle Ostetriche di Varese, oppure all'esaurimento della fase presidenziale istruttoria ex art. 39, comma 1, DPR 221/1950 se questa dovesse chiudersi con archiviazione della posizione senza contestazione di addebiti.

## **ARTICOLO 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

La prestazione professionale oggetto del presente contratto riguarda:

- L'assistenza e consulenza presso la sede del Collegio in tutte le fasi e attività del procedimento disciplinare, fino alla pronuncia del provvedimento di primo grado.
- L'assistenza e consulenza presso la sede del Collegio nella fase presidenziale o istruttoria ex art. 39, comma 1, DPR 221/1950 se questa dovesse chiudersi con archiviazione della posizione senza contestazione di addebiti.

## **ARTICOLO 4 - CONDOTTA DEL PROFESSIONISTA**

Il professionista consulente legale si impegna ad eseguire le prestazioni di cui al precedente articolo 3 personalmente o per il tramite dei soci o dei collaboratori dello Studio Legale Papotti - Mastro e Associati, con coscienza e diligenza, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, e in piena autonomia tecnico e organizzativa, fatta eccezione per la presenza del legale alle riunioni secondo gli orari concordati. E' escluso qualsiasi vincolo di continuità.

## **ARTICOLO 5 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

**5.1-** Il corrispettivo complessivo del si intende omnicomprensivo ossia include l'intero costo della prestazione e delle spese generali, fatta eccezione per la percentuale destinata all'Iva (nella misura stabilita dalla normativa vigente al momento dell'esecuzione del contratto e della relativa fatturazione) e fatta eccezione per sole spese di viaggio e pernottamento sostenute in occasione di riunioni presso la sede del Collegio e debitamente documentate nonché incluse in fattura. Le spese di viaggio e pernottamento per riunioni richieste da parte dei colleghi saranno oggetto di accordo economico tra il consulente e il collegio richiedente.

**5.2.** Il corrispettivo complessivo del servizio pari ad € 3.000,00 (iva e spese di viaggio e pernottamento come in precedenza descritte) resterà dunque invariato per tutta la durata del contratto e verrà liquidato, previa presentazione di parcella, n. 2 quote di pari importo; nient'altro può essere preteso dal professionista per prestazioni che comunque abbia erogato in violazione delle presenti condizioni contrattuali.

## **ARTICOLO 6- FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

**6.1.** La fatturazione del compenso avverrà con cadenza trimestrale posticipata.

**6.2.** Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura/pre-parcella.

**6.3.** Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo mediante ordine di bonifico, sul conto corrente da segnalare e dedicato, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.

## **ART. 7 - RESPONSABILITA' PER DANNI**

**7.1.** Il consulente sarà responsabile, secondo le norme del codice civile in materia di responsabilità professionale, per i danni cagionati al Collegio, in occasione o per lo svolgimento del servizio a lui affidato.

**7.2.** Il consulente sarà responsabile anche di eventuali danni cagionati, con colpa o dolo, a terzi; per detti danni il consulente manterrà indenne il Collegio.

---

---

**7.3.** Il consulente dichiara di avere contratto regolare polizza assicurativa per la responsabilità professionale in qualità di associato dello Studio Legale Papotti Mastro e Associati di cui si indicano gli estremi: STUDIO LEGALE PAPOTTI – MASTRO e ASSOCIATIVI a Castellamonte 1 – 10138 Torino Polizza n. BLUE053472 Responsabilità Civile e Professionale Assita S.p.A.

## **ART 8 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA ED ASSENZA DEL CONFLITTO D'INTERESSI**

**8.1.** Tutti i dati e le informazioni relative al procedimento disciplinare di cui il consulente entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico, dovranno essere considerate strettamente riservati con esplicito divieto di divulgazione a terzi. Tale obbligo si estende sia ai dipendenti del consulente sia nei confronti di eventuali soci, collaboratori, praticanti/tirocinanti.

**8.2** Il consulente deve astenersi dall'assumere incarichi che possano configurare un conflitto d'interesse anche solo potenziale con gli interessi del Collegio.

## **ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto divieto di cessione del contratto.

## **ART. 10 - INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Collegio si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi :

- a) Nel caso in cui sia stata riscontrata una cessione del contratto. In questo caso è fatto salvo il diritto del Collegio al risarcimento dei danni;
- b) Cessazione dell'attività di consulenza.
- c) Cancellazione del consulente dal relativo albo professionale.

## **ART. 11 - RECESSO**

Il Collegio si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 giorni solari, nei seguenti casi:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti del consulente, anche se non gravi.

## **ART. 12 - OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO E RESPONSABILITÀ DEL CONSULENTE**

**12.1** Il consulente si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore.

**12.2.** Lo stesso si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa.

## **ART. 13 - OBBLIGO DEL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA**

Il consulente è tenuto a rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro di cui al D. Lgs 81/2008.

## **ART. 14 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il consulente, in relazione al servizio in argomento, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, indicando il c/c dedicato ed impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni futura variazione.

## **ART. 15 - FORO COMPETENTE**

In relazione alla interpretazione e all'esecuzione del presente disciplinare è competente, in via esclusiva, il Foro di Varese.

---

---

**ART. 16 - NORME SULLA PRIVACY**

“Ai fini del trattamento dei dati si invita a prendere visione dell’Informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003”.

**ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI**

Il presente contratto verrà registrato in caso d’uso.

Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quant’altro previsto, anche se non richiamate espressamente nel presente disciplinare, sono a totale carico dell’aggiudicatario, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione.

---

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del disciplinare: Pagamenti; Responsabilità per danni; Obblighi di riservatezza; Divieto di cessione del contratto; Foro competente, Spese contrattuali.

**SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO**

Per presa visione dell’Informativa predisposta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003:

Il Collegio delle Ostetriche di Varese  
(La Presidente)

Avv. Cosimo Maggiore  
(timbro impresa e timbro Legale Rappresentante)  
Firma

---